



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del

7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Fontaniva (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Fontaniva sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. n. 3734 del 17.7.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Sulla base dei dati riscontrabili dai rispettivi prospetti “*Equilibri di bilancio*” degli schemi risultanti alla banca dati Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, la costruzione degli equilibri nei Bilanci di Previsione 2017/2019 e 2018/2020 non rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011.

Sia il Bilancio di Previsione 2017-2019 che il Bilancio di previsione 2018-2020, risultano approvati con un equilibrio di parte corrente negativo, in violazione dell'art. 162 comma 6 del Tuel, come di seguito rappresentato:

Bilancio di Previsione 2017-2019:

	2017	2018	2019
Equilibrio di parte corrente	-1.223.850,00	-597.000,00	23.000,00

Bilancio di Previsione 2018-2020:

	2018	2019	2020
Equilibrio di parte corrente	-660.800,00	-50.800,00	-50.800,00

Gli equilibri finali sono pari a zero per tutte e tre le annualità dei due Bilanci di Previsione.

I rendiconti 2017 e 2018 presentano i seguenti saldi:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	790,19	0
Equilibrio di parte capitale	632.761,33	158.324,87
Saldo delle partite finanziarie	----	----
Equilibrio finale	633.551,52	158.324,87

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	2.921.636,93	2.492.188,52
Residui attivi	3.024.791,37	1.281.864,77

Residui passivi	4.123.480,16	2.532.141,57
FPV	497.751,46	106.576,14
Risultato di amministrazione	1.325.196,68	1.135.335,58
Totale accantonamenti	643.382,00	708.841,51
<i>Di cui: FCDE</i>	460.000,00	438.191,51
Totale parte vincolata	459.416,00	307.572,05
Totale parte destinata agli investimenti	44.909,99	88.609,99
Totale parte libera	177.488,69	30.312,03

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	(b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	24.461,89	24.270,58	9,22%	612.349,38	583.131,06	95,23%
Tit.1 competenza	3.012.612,96	2.395.055,54	9,50%	2.541.223,46	2.224.959,98	87,55%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	336.386,87	254.483,39	5,65%	902.386,95	370.889,13	41,10%
Tit.3 competenza	2.678.936,43	1.846.948,14	8,94%	1.754.603,58	1.473.250,99	83,96%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	2.921.636,93	2.492.188,52
Anticipazione di tesoreria	---	---
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	15,87	-3,67

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno (Tabella 2 sezione 2 dei questionari)	3.507.653,36	3.337.321,48

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini per il rendiconto 2017, mentre relativamente al rendiconto 2018 la trasmissione è avvenuta il 31.05.2019 anziché il 30.05.2019; con riferimento ai bilanci di previsione si evidenzia il ritardo nella trasmissione del bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 27.02.2017, che avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 29.03.2017 (trasmissione avvenuta il 30.05.2017), nonché del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 17.01.2018 (scadenza termine il 16.02.2018, trasmissione in data 20.02.2018).
- entrambi i rendiconti 2017 e 2018 risultano approvati successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL: rispettivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 9 del 03.05.2018 e n. 20 del 23.05.2019; i bilanci di previsione sono stati approvati nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione, mentre emerge una discrepanza nei bilanci 2016-2017 come di seguito indicato:
 - anno 2016 Fpv finale di spesa € 154.518,28
 - anno 2017 Fpv iniziale di entrata (valore BDAP) € 100.526,28
 - anno 2017 Fpv iniziale di entrata (rendiconto approvato) € 103.461,28
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;

- non sono segnalate passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- il conto economico del 2018 registra una perdita d'esercizio di €-1.498.882,51 imputabile alle componenti ordinarie della gestione;

Il Comune di Fontaniva è stato da ultimo destinatario della deliberazione n. 349/2019/PRSE del 17/07/2018 che evidenziava criticità relative a: fragilità degli equilibri di bilancio di parte corrente (utilizzo di risorse straordinarie aleatorie quali proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada) – omessa costituzione del FCDE e del fondo contenziosi – bassa percentuale riscossioni c/competenza del recupero evasione tributaria (9,66%) – assenza di fondi di cassa vincolati.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di

irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva

competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Fontaniva si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018- tardiva trasmissione a BDAP bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020

Si rileva che i rendiconti 2017 e 2018 risultano approvati in ritardo, rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 03.05.2018 e n. 20 del 23.05.2019.

In sede istruttoria si è altresì accertato il ritardo nella trasmissione del bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 27.02.2017, che avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 29.03.2017 (trasmissione avvenuta il 30.05.2017), nonché del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 17.01.2018 (scadenza termine il 16.02.2018, trasmissione in data 20.02.2018).

Con nota a firma congiunta prot. n. 3734 del 17.7.2020, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“il rendiconto del 2017 e il rendiconto 2018 sono stati approvati in ritardo rispetto al termine previsto del 30 aprile a causa di contrattempi dovuti alla mancanza della figura del ragioniere comunale che ha visto alternarsi più responsabili con anche periodi di vacanza nei quali hanno dovuto sopperire a tale ruolo per alcuni periodi figure provenienti da altri comuni e per altri il segretario comunale. Inoltre altri ritardi sono da imputare sicuramente alla predisposizione degli elaborati relativi alla nuova contabilità economico patrimoniale prevista dal D.Lgs 118/2011.*

Pure i ritardi nell'invio alla BDAP degli schemi di bilancio per il Bilancio di previsione

2017/2019 e 2018/2020 sono imputabili alla mancanza della figura del ragioniere comunale per gli anni in questione.

In riferimento ai suddetti ritardi si attesta che l'ente ha rispettato il divieto assunzionale nei periodi di ritardo considerati ovvero dal 29.03.2017 al 30.05.2017 e dal 16.02.2018 al 20.02.2018.

Con successiva nota prot. n. 631 del 18.1.2021, il Sindaco e il segretario comunale hanno precisato che nel periodo 1/5/2018 – 3/5/2018 e 1/5/2019 – 23/5/2019 non si è proceduto ad assunzioni di personale.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Disequilibrio di parte corrente

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 non rispetta quanto stabilito dall'art. 162, comma 6, del TUEL e dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. n. 118/2011, evidenziando squilibri di parte corrente rispettivamente pari a € a €-1.223.850,00 ed € - 597.000,00 (annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2017-2019) ed a €-660.800,00, €-50.800,00 ed € - 50.800,00 (annualità 2018-2020 del relativo bilancio di previsione).

Nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“il Comune di Fontaniva dal 2016 al 31.12.2019 ha conferito all'Unione dei Comuni della Brenta (Unione formata dai Comuni di Fontaniva e Carmignano di Brenta) la gestione delle opere pubbliche. Pertanto l'ente si è trovato nella situazione in cui accertava le entrate in conto capitale (che incassava direttamente) e trasferiva le medesime all'Unione che le utilizzava per investimenti. Orbene il trasferimento all'Unione di tali entrate è contabilmente registrato come uscita Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale e pertanto per tale motivo essendo la destinazione di tali somme esclusivamente per investimenti l'equilibrio è stato così rappresentato*

Il Collegio raccomanda al riguardo il rispetto dell'art. 162 del TUEL, il quale prescrive che il bilancio, già nella fase previsionale, venga approvato in equilibrio con riferimento alla parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio di parte corrente del rendiconto 2018, pari a 0, il quale risulta raggiunto attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale (€ 350.494,00) destinate a spesa corrente in base a specifiche disposizioni di legge, il Collegio evidenzia che, seppur nella nota istruttoria fosse stato richiesto di indicare le specifiche disposizioni di

legge che consentono la destinazione a spesa corrente, l'Ente non abbia fornito risposta: si raccomanda pertanto nella compilazione del quadro relativo all'equilibrio di bilancio di valorizzare la voce "I) entrate in conto capitale destinate a spesa corrente in base a specifiche disposizioni di legge" solo qualora ne ricorrano tutti i presupposti.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 15,87, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a - 3,67.

Pur evidenziando il miglioramento del dato in questione, quanto al rispetto dei termini di pagamento corre l'obbligo di ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Disequilibrio economico

Dall'esame dei dati contenuti nel Conto economico si rileva che l'esercizio 2018 ha registrato una perdita d'esercizio pari a € - 1.498.882,51.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente e l'organo di revisione hanno dichiarato nella citata nota a firma congiunta che *“In riferimento ai fattori che hanno contribuito a determinare il risultato negativo di - 1.498.882,51 per l'anno 2018 questi si possono così riassumere:*

Tra i componenti positivi della gestione

- *minori proventi da tributi, che ricomprendono i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi assimilati) di competenza economica dell'esercizio quali i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria.*
- *Minori ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici*
- *Minori altri ricavi e proventi diversi dove confluiscono i proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. La voce comprende gli accertamenti al Titolo 3.02 (Proventi derivati dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti).*

Tra i componenti negativi della gestione:

- *Maggiori acquisti di materie prime e/o beni di consumo tra i quali sono iscritti i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. La voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere di competenza 2018. Le spese sono riferite al Titolo 1.03.01 (Acquisto di beni) al netto di IVA acquisti.*
- *Maggiori prestazioni di servizi nella cui voce rientrano i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica. La voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere al Titolo 1.03.02 (Acquisto di servizi) al netto dei costi relativi al titolo 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) che*

invece vengono imputati alla voce sottostante.

- *Maggiori trasferimenti correnti la cui voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche (Unione dei Comuni della Brenta);*
- *Maggiori contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche che comprendono i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio.*
- *Maggiori ammortamenti, nella cui voce rientrano le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (ognuna su apposita posta contabile) iscritte nello Stato Patrimoniale.*

Tra gli oneri straordinari

Maggiori oneri straordinari nella cui voce sono ricompresi i trasferimenti in conto capitale effettuati alla Unione dei Comuni della Brenta riconducibili non allocabili in altra specifica voce di natura straordinaria”.

Nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente e dall'organo di revisione, si rileva che gli Enti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011 devono perseguire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, come stabilito dal principio generale n. 15 di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011, laddove si prevede che l'equilibrio “*economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico*”.

Incongruenze: Fondo pluriennale vincolato e fondo di cassa

In sede istruttoria si è riscontrata la difformità tra il valore del FPV di spesa di parte corrente al 31.12.2016 (€ 154.518,28) e il valore del FPV di entrata al 1.1.2017 (€ 103.461,28).

Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno dichiarato nella citata nota a firma congiunta che “*in merito alle discrepanze riscontrate nell'importo del valore del fondo pluriennale vincolato di parte corrente di entrata dell'esercizio 2017 rispetto al valore finale dello stesso al 31.12.2016 si precisa che il valore da considerare è 103.461,28. Il dato non risulta allineato a causa di una errata contabilizzazione di alcuni impegni pluriennali dovuta ad un malfunzionamento del software gestionale della contabilità. Il dato è stato corretto e riallineato nella banca dati dell'ente e con deliberazione di Consiglio Comunale del corrente mese di luglio si andranno a riapprovare i prospetti*

rieipilogativi a rettifica relativi delle annualità sopra richiamate”.

Il Collegio raccomanda pertanto la pedissequa osservanza di quanto disposto dall’Allegato 4/1, punto 13.2.1, al D.lgs. n. 118/2011 (rubricato “La gestione delle entrate”), secondo cui *“il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:*

a) il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;

b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente”.

Si rileva altresì che nel questionario relativo al rendiconto 2018 il fondo di cassa al 31.12.2018 è indicato in € 1.933.623,83, anziché in € 2.492.188,52.

Al riguardo l’Ente e l’organo di revisione hanno dichiarato nella citata nota a firma congiunta che *“il fondo cassa finale al 31.12.2018 è pari ad euro 2.492.188,52 ed erroneamente nel quadro equilibrio di cassa è stato indicato un importo differente”.*

Il Collegio raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione nella compilazione del questionario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall’Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l’esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l’esercizio 2018 del Comune di Fontaniva (PD):

- rileva la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018 e la tardiva trasmissione alla BDAP dei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020;
- rileva il disequilibrio di parte corrente con riferimento ai bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020;
- rileva che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 è positivo, essendo pari a 15,87;
- rileva che la gestione 2018 ha registrato una perdita d’esercizio pari ad euro - 1.498.882,51;
- raccomanda la puntuale osservanza di quanto disposto dall’Allegato 4/1, punto 13.2.1, al D.lgs. n. 118/2011, con riferimento al fondo pluriennale vincolato, nonché di prestare la massima attenzione nella compilazione del questionario;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fontaniva (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini